

Provincia di Biella

09-07-513BI – Ordinanza n. 80 - Domanda datata 30 aprile 2026 di ditta individuale per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da sorgente, in comune di Pralungo (BI), ad uso domestico, potabile e produzione beni e servizi. Fascicolo provinciale 513BI.

09-07-513BI – Ordinanza n. 80 - Domanda datata 30 aprile 2026 di ditta individuale per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da sorgente, in comune di Pralungo (BI), ad uso domestico, potabile e produzione beni e servizi. Fascicolo provinciale 513BI.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Dott.ssa Alice Zeolla, incaricata con determinazione Dirigenziale n° 6, del 09 gennaio 2026,

Vista:

la domanda datata 30 aprile 2026, depositata e registrata in pari data, al n° 8.544 di protocollo provinciale, con cui la Sig.ra Silvia Coppa chiede una nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii., allo scopo di poter derivare una portata massima di 2 l/s, a cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 640 m³, da una sorgente ubicata in comune di Pralungo (BI), ad uso domestico, potabile e produzione beni e servizi;

Accertato che:

la Sig.ra Silvia Coppa ha provveduto a corredare suddetta istanza di nuova concessione con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61), approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- Relazione tecnica, idrogeologica e stato di consistenza datata aprile 2026, redatta da professionista abilitato del settore (Geologo);
- Scheda del catasto delle derivazioni idriche;

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione è stato comunicato alla Società richiedente in data 29 maggio 2026, con nota registrata al n° 10.516 di protocollo provinciale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1° maggio 1995, al Servizio

Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

l'opera di captazione non ricade all'interno di aree soggette a valutazione di incidenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'articolo 43 della L.R. n° 19/2009;

la soglia dimensionale della derivazione d'acqua pubblica non rientra fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio della variante risulta escluso dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di variante della rispettiva concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

il corpo idrico sotterraneo da cui avviene il prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato **IT01GWB-CRN – "CRI nord – Cristallino indifferenziato"**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**";

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 30 aprile 2026 per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica sotterranea da sorgente, in comune di Pralungo (BI), ad uso domestico, potabile e produzione beni e servizi, con restituzione in acquedotto consortile pubblico.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27
settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34, del 19 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 2 del 15 gennaio 2026 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028”;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti le derivazioni d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere **25/06/2026**, all’Albo Pretorio del Comune di Pralungo (BI);
3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il

- giorno **26/08/2026**, con ritrovo alle ore 10:30 presso comune di Pralungo (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Pralungo (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
 5. che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto/stato di consistenza delle derivazioni, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la variante alla concessione, anche ai soggetti sottoindicati per l'espressione di eventuale parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellesse, Vercellese, Casalese”, di Vercelli;
 - * Azienda Sanitaria Locale BI di Ponderano;
 - * Comune di Pralungo (BI);
 6. alla Amministrazione Comunale di Pralungo (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
 7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin;
 - l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480708, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il funzionario tecnico responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante;
 8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R.,

la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti alle opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella lì, 08/06/2026

Il Dirigente
Graziano Stevanin